

Modello 231: l'impatto del Whistleblowing

di Marco Bargagli

Convegno di aggiornamento

Predisposizione del bilancio d'esercizio 2023

Scopri di più

Il **D.Lgs. 231/2001** ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, la **responsabilità amministrativa a carico degli Enti** (es. società, associazioni, consorzi, enti pubblici economici), in relazione al realizzarsi di **specifici reati** commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti nell'**interesse o a vantaggio** dell'ente.

In estrema sintesi, per far scattare la **sanzione 231/2001**, occorre che si verifichino, **simultaneamente**, le seguenti situazioni:

- il **comportamento tenuto** dal soggetto deve integrare una delle **tipologie di reato** previste dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. reato presupposto);
- il **reato** deve essere commesso nell'**interesse o a vantaggio** della società o dell'ente;
- deve essere **omessa la predisposizione del modello organizzativo** finalizzato ad individuare i rischi e prevenire i reati, oppure rilevata l'**inadeguatezza o l'inefficace attuazione** del modello organizzativo.

Con l'[articolo 5, D.Lgs. 75/2020](#), il Legislatore ha previsto anche la **rilevanza dei reati tributari**, in ordine alle **numerose fattispecie** delittuose **previste dal D.Lgs. 74/2000**.

In particolare, il novellato [articolo 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001](#), attualmente prevede la **responsabilità amministrativa delle società e degli enti** per la generalità dei reati che caratterizzano la frode fiscale previsti dal D.Lgs. 74/2000 e, segnatamente:

- per il delitto di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ([articolo 2, D.Lgs. 74/2000](#)), si applica la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;
- per il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** ([articolo 3, D.Lgs. 74/2000](#)), si applica la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;
- per il delitto di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ([articolo 8, D.Lgs. 74/2000](#)), si applica la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;
- per il delitto di **occultamento o distruzione di documenti contabili** ([articolo 10, D.Lgs.](#)

- [74/2000](#)), si applica la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**;
- **per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** ([articolo 11, D.Lgs. 74/2000](#)), si applica la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**.

Inoltre, per gli altri delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, se commessi **nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di **evadere l'Iva** per un **importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

1. per il **delitto di dichiarazione infedele** previsto dall'[articolo 4, D.Lgs. 74/2000](#), la **sanzione pecuniaria fino a trecento quote**;
2. per il delitto di **omessa dichiarazione** previsto dall'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#), la **sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**;
3. per il **delitto di indebita compensazione** previsto dall'[articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#), la **sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**.

Ad ogni modo, [l'articolo 6, D.Lgs. 231/2001](#), **esonera dalla responsabilità** la società o l'ente:

- che ha **adottato e efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi**;
- che ha **affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento** a un organismo dell'ente (organismo di vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Di conseguenza, la società o l'ente **non risponde della responsabilità amministrativa**, qualora abbia attivato, **preventivamente ed efficacemente**, un modello di **organizzazione, di gestione e di controllo del rischio**.

Il D.Lgs. 24/2023 ha introdotto importanti novità in tema di responsabilità amministrativa degli enti, **fissando specifiche regole** indirizzate a **proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo**, con il precipuo scopo di **incentivare le segnalazioni e tutelare l'interesse pubblico, nonché l'integrità dell'ente**.

Tale normativa, che disciplina la **materia del whistleblowing**, emanata in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha abrogato completamente la precedente disciplina, contemplando **un sistema integrato di regole destinate al settore pubblico e al settore privato**.

La novella normativa prevede, così, **l'istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione** (tramite canali interni, esterni e anche a mezzo di divulgazione pubblica), **garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni**.

A livello soggettivo, il *whistleblower* si identifica come la persona fisica che **segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito delle sue attività professionali**, a prescindere dalla natura di tali attività o del fatto che il rapporto di lavoro sia nel frattempo terminato o non ancora iniziato.



In merito, **rientrano tra i soggetti segnalanti**, tutelati dalla direttiva comunitaria (UE) n. 2019/1937, **le persone aventi la qualifica di “lavoratori”** ai sensi dell’art. 45 TFUE e, quindi, i soggetti che nel settore privato, come in quello pubblico **forniscono, per un certo periodo di tempo, a favore di terzi e sotto la direzione di questi, specifiche prestazioni dietro il versamento di un corrispettivo** (ossia previa retribuzione).

In definitiva, con il rinnovato assetto normativo, il legislatore **intende rafforzare il sistema dei controlli interni**, con il precipuo scopo di **assicurare una sempre maggiore legalità delle procedure aziendali**.